

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1069} —

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FRAGALÀ, SIMEONE

Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53,
in materia di notificazione degli atti processuali

Presentata il 20 maggio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 21 gennaio 1994, n. 53, ha inteso introdurre talune semplificazioni nell'attività di notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali, consentendone l'effettuazione diretta da parte degli avvocati e procuratori legali, contribuendo ad alleviare il carico di lavoro degli uffici notifiche.

Le immediate reazioni della categoria forense all'innovazione hanno, peraltro, posto in luce una certa farraginosità del procedimento, soprattutto in relazione ad alcuni adempimenti formali, considerati superflui.

Con la presente proposta di legge si propone, quindi, di abrogare alcune delle disposizioni più contestate e precisamente:

1) all'articolo 3, nella lettera *b*) del comma 1, quella concernente il timbro di vidimazione in calce ad originale e copie

da parte dell'ufficio postale: si tratta di un mero adempimento formale, non implicante una vera e propria collazione dell'atto e delle sue copie, che appesantisce — senza particolare risultato di certezza di conformità delle copie all'originale — le operazioni allo sportello postale;

2) all'articolo 4, l'intero comma 2 (concernente la previa vidimazione di originale e copia dell'atto da notificarsi a mano da parte del Presidente del consiglio dell'ordine), perché, oltre alle considerazioni di cui al numero che precede, risulta in contrasto con l'ovvia diligenza nella ricezione delle notifiche che deve riconoscersi, oltre che agli avvocati e procuratori destinatari della notifica, anche alle persone addette allo studio, che debbono presumersi adeguatamente istruite dai loro datori di lavoro;

3) all'articolo 5, comma 3, la disposizione sulla sottoscrizione non solo dell'originale e della copia ma anche del registro cronologico di cui all'articolo 8, adempimento superfluo anche perché non facilmente verificabile da parte del giudice.

Si è ritenuto di inserire la facoltà, per il notificante a mezzo del servizio postale, di farsi sostituire da persona addetta al proprio studio per le operazioni di inoltro a mezzo del servizio postale dei plichi da notificarsi, per incentivare l'uso di tale strumento alternativo al ricorso agli uffici

notifiche presso le varie sedi giudiziarie, evitando all'avvocato o procuratore adempimenti puramente materiali per effettuare i quali non è necessaria né la specializzazione professionale né la responsabilità personale e diretta del professionista, che peraltro continua a rispondere per « *culpa in eligendo* ».

Si è ritenuto — infine — di rafforzare la tutela del destinatario della notificazione, mediante la previsione di conformità della copia da notificarsi all'originale, contenuta nel comma 2 dell'articolo 137 del codice di procedura civile.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 3 della legge 21 gennaio 1994, n. 53, la lettera *b)* del comma 1 è sostituita dalla seguente:

« *b)* presentare all'ufficio postale la copia, o le copie, dell'atto da notificare già inserite nelle buste di cui all'articolo 2, sulle quali il notificante ha previamente apposto le indicazioni del nome, cognome, residenza o dimora o domicilio del destinatario, con l'aggiunta di ogni particolarità idonea ad agevolarne la ricerca; sulle buste devono essere altresì apposti il numero del registro cronologico di cui all'articolo 8, la sottoscrizione ed il domicilio del notificante ».

2. All'articolo 3 della legge 21 gennaio 1994, n. 53, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« *3-bis.* Il notificante, di cui all'articolo 1, può farsi sostituire, per le operazioni di inoltro a mezzo del servizio postale dei plichi da notificarsi, da persona addetta allo studio ».

ART. 2.

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 21 gennaio 1994, n. 53, è abrogato.

ART. 3.

1. All'articolo 5 della legge 21 gennaio 1994, n. 53, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 l'originale e la copia, o le copie, dell'atto notificato sono sottoscritti dalla persona alla quale l'atto è consegnato e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa

dal destinatario, la firma deve essere seguita, sia sull'originale che sulla copia, o le copie, dalla specificazione delle generalità e della qualità rivestita dal consegnatario ».

ART. 4.

1. All'articolo 6 della legge 21 gennaio 1994, n. 53, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Si applica anche alle notificazioni previste dalla presente legge il disposto del comma 2 dell'articolo 137 del codice di procedura civile ».